Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/464/CE)

(GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2004/663/CE della Commissione del 20 settembre 2004	L 302	6	29.9.2004

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/464/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ([1]), modificata dalla direttiva 93/68/CEE ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che, pertanto, occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della prima possibilità, senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M1

Articolo 1

1. La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata dalle procedure fissate dall'allegato II.

([1]) GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.
([2]) GU n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

▼M1

2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 sono anche soggetti a norme di reazione al fuoco, la loro conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco sarà attestata dalle procedure fissate dall'allegato III.

▼B

Articolo 2

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'interno degli edifici

Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature.

Kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti.

Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici

Kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco.

Serbatoi settici.

Canali di drenaggio prefabbricati.

Cunicoli di servizio e camere di ispezione.

Coperchi, scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione, coperture per fosse di drenaggio.

Separatori.

▼B

ALLEGATO II

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (1/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature	all'interno degli edifici		4 ([1])

([1]) Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (2/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Kits per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti	all'interno degli edifici		3 ([1])

([1]) Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (1/3)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

▼B

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Kits ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco — Serbatoi settici	all'esterno degli edifici per l'acqua piovana e gli effluenti organici e fecali		3 (1)

(1) Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (2/3)

Sistema di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Canali di drenaggio prefabbricati	all'esterno degli edifici per le acque reflue provenienti da edifici e opere di ingegneria civile, incluse le strade		3 (1)

(1) Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (3/3)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

▼M1

Prodotto	Uso previsto	Livelli o classi	Sistema di attestazione della conformità
Cunicoli di servizio e camere di ispezione Scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione	Per carreggiate, aree di parcheggio, corsie di emergenza e all'esterno degli edifici		4 ([1])
Separatori	Per le acque reflue e luride provenienti da edifici e da opere di ingegneria civile, incluse le strade		4 ([1])
Coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio	Per zone di traffico stradale e pedonale		1 ([2])

([1]) Sistema 4: cfr. allegato III punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

([2]) Sistema 1: cfr. allegato III punto 2, lettera i), della direttiva 89/106/CEE.

▼B

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

▼M1

ALLEGATO III

GRUPPI DI PRODOTTI

Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'interno degli edifici

Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici

Sistemi di attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco

Per i prodotti e gli usi previsti sotto elencati, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livelli o classi (*Reazione al fuoco*)	Sistemi di attestazione di conformità
Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature	Per tutti gli usi, se soggetto a norme sulla reazione al fuoco	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
Kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
Kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco		(da A1 a E) (***), F	4
Canali di drenaggio prefabbricati			
Cunicoli di servizio e camere di ispezione			
Scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione			
Separatori			
Coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio			

Sistema 1: cfr. allegato III. punto 2, lettera i), della direttiva 89/106/CEE senza prova di controllo sui campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III. punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

Sistema 4: cfr. allegato III. punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

(*) Prodotti/materiali nei quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione migliora la classificazione della reazione al fuoco (per esempio, aggiunta di ritardanti o uso limitato di materiali organici).

(**) Prodotti/materiali che non rientrano nella nota (*).

(***) Prodotti/materiali che non richiedono prove di reazione al fuoco (per esempio, prodotti/materiali della classe A1 ai sensi della decisione 96/603/CE, modificata).

Il sistema sarà tale da essere applicato anche quando per una certa caratteristica non sia necessario fissare una prestazione, perché almeno uno Stato membro non ha alcuna norma giuridicamente vincolante per tale caratteristica (cfr. articolo 2.1 della direttiva 89/106/CEE ed, eventualmente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In tali casi non si può imporre al produttore la verifica di tale caratteristica se egli non intende dichiarare la prestazione del prodotto da quel punto di vista.